



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2025

Approvato con

- det. n. 863/2025 Monteriggioni
- det. n. 457/2025 Castellina in Chianti

Visti:

- la L.R.T. 2 gennaio 2019, n.2 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*” così come modificata dalla L.R. 06/07/2020 n. 51 e dalla successiva L.R. 21/09/2021 n. 35;
- la L.R.T. n. 36/2025 che modifica la L.R.T. 2 gennaio 2019, n.2 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*”;
- il Regolamento per l’assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), approvato dal Comune di Monteriggioni con delibera di C.C. n. 89 del 31/10/2019
- il Regolamento per l’assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), approvato dal Comune di Castellina in Chianti con delibera di C.C. n. 43 del 29/09/2017;
- la delibera L.O.D.E. Senese n. 1 del 23/05/2019 “*Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica- Predisposizione schema di Bando per assegnazione alloggi ERP*”;
- le rispettive delibere di G.C. n. 107 del 24/06/2025 e n. 70 del 20/06/2025 di indirizzi per la pubblicazione del bando per il Comune di Monteriggioni e per il Comune di Castellina in Chianti;

Il Responsabile dell’Ufficio Comune per i Servizi socio-educativi rende noto che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni di Monteriggioni e Castellina in Chianti.

SCADENZA IN DATA 25 novembre 2025

Art. 1- Requisiti di ammissione

1. I requisiti previsti per la partecipazione al presente Bando di Concorso sono contenuti nell’allegato A alla L.R.T. 2 gennaio 2019, n.2 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*” così come modificato dall’art. 20 della L.R.T. n. 23/2025 come di seguito precisati:
 - a) **cittadinanza italiana** o di uno stato aderente all’Unione Europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
 - b) **residenza anagrafica** o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale del Comune per cui si presenta domanda. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell’assegnazione dell’alloggio

Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell’assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d’obbligo, sarà verificata l’iscrizione e la frequenza da parte dei figli

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

*Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti*

stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

- b bis) **assenza di condanne penali** passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c) **situazione economica** tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. **Tale situazione reddituale**, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), **deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE**. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 L.R.T 2/2019, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b) L.R.T 2/2019, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettar e ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- d1) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune per cui si presenta domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più comuni per il calcolo di cui sopra si assume la distanza dell'alloggio dal comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 L.R.T 2/2019;
- d2) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote** di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero). Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:
- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d);
 - 2) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.”;
 - 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. ;

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

*Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti*

- e) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.** Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;
- f) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e);
- g) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- h) **assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione** o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 1, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.
- I requisiti di cui al precedente articolo 1 lett. a), b) e b-bis) sono riferiti al solo soggetto richiedente la partecipazione al bando; gli altri requisiti (dalla lettera c) alla lettera i) sono invece riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare).
- 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti dalla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione.**
3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dal paragrafo 2, lettere a), b), b bis) ed e), devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.
4. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

*Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti*

disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Art. 2-Nucleo familiare

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.
2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della l. 76/2016;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.”.
3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:
 - a) i componenti di coppie di futura formazione;
 - b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.”.

Art. 3- Attribuzione dei punteggi

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **punti 1;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1.**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;** con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1;**

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2;**

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti **sono aumentati di 1 punto**. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1;**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **punti 2;**

- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **punti 3;**

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1;**

a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **punti 1;** Nel caso in cui siano presenti figli minori: **punti 2;**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

*Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti*

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona affetta da disabilità: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3.**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4;**

ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2.**

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;** da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando **punti 2;** da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando **punti 3;** da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando **punti 3,5;** da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando **punti 4;**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti

Art. 4- Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. Al fine dell'elaborazione di graduatorie disgiunte, rispettivamente per i Comuni di Monteriggioni e Castellina in Chianti, le domande dovranno essere presentate nelle modalità di seguito precisate:

- **Modalità di inoltro della domanda al Comune di Castellina in Chianti:**

La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata **entro e non oltre il 25 novembre 2025** a pena di esclusione, unicamente in modalità online attraverso lo sportello telematico del Comune di Castellina in Chianti, accedendo mediante Spid o CNS al seguente link https://sportellotelematico.comune.castellina.si.it/procedure%3Ar_toscan%3Aedilizia.residenziale.pubblica%3Bassegnazione.alloggio?source=350 , allegando la documentazione richiesta.

Per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando è necessario versare una marca da bollo da 16 euro, allegando la distinta di pagamento nell'apposita sezione del sito web.

Non sono ammesse forme di produzione ed invio diverse.

- **Modalità di inoltro della domanda al Comune di Monteriggioni:**

La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata **entro e non oltre il 25 novembre 2025** a pena di esclusione, unicamente in modalità online attraverso lo sportello telematico del Comune di Monteriggioni, accedendo mediante Spid o CNS al seguente link https://sportellotelematico.comune.monteriggioni.si.it/procedure%3Ac_f598%3Aedilizia.residenziale.pubblica%3Bassegnazione.alloggio?source=2165 , allegando la documentazione richiesta.

Per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando è necessario versare una marca da bollo da 16 euro, allegando la distinta di pagamento nell'apposita sezione del sito web.

Non sono ammesse forme di produzione ed invio diverse.

Art. 5- Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni comuni

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ai sensi del comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati appartenenti all'UE o Extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Art. 6- Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Obbligatoria: copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea) oppure: copia permesso di soggiorno

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti

almeno biennale e documento attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte dell'Unione Europea);

- b) Obbligatoria: documentazione attestante la sede dell'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale dei comuni cui si riferisce il bando (per i richiedenti non residenti nel comune per cui è presentata domanda);

Eventuali ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

- c) certificazione rilasciata dalle competenti autorità (Certificato ASL) attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
- d) certificazione rilasciata dalle competenti autorità (Certificato ASL) attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- e) certificazione rilasciata dalle competenti autorità (Certificato ASL), attestante la presenza di una condizione di sovraffollamento di oltre 2 persone a vano utile;
- f) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: a) in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%; b) in misura pari al 100%;
- g) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- h) certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo;
- i) sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria di rilascio dell'alloggio coniugale e/o del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli;
- j) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due;
- k) contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e copia delle ricevute di pagamento dell'affitto attestanti che il canone è stato regolarmente corrisposto negli ultimi 6 mesi;
2. si specifica che il richiedente dev'essere obbligatoriamente in possesso dell'attestazione ISE/ISEE valida e rilasciata dall'INPS antecedentemente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione;

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti

3. Documentazione attestante l'eventuale presenza di esimenti in caso di possesso di beni immobili o l'uso dell'autoveicolo per fini lavorativi; I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Art.7- Istruttoria e formazione delle graduatorie

1. L'Ufficio Comune per i Servizi socio-educativi (di seguito denominato "Ufficio Comune"), che ha proceduto all'emanazione del presente Bando, provvede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì a richiedere eventuali integrazioni documentali, ad attribuire a ciascuna domanda i punteggi secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii. nonché a redigere le graduatorie definitive disgiunte.
Formazione delle graduatorie disgiunte: L'Ufficio Comune, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, redige, in forma disgiunta, la graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'eventuale opposizione e ne assicura la pubblicità, nelle modalità previste dalle vigenti normative sulla Privacy, all'Albo Pretorio e sul sito internet dei rispettivi Enti. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria disgiunta nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda e possedute alla data di pubblicazione del bando. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alla graduatoria provvisoria disgiunta, l'Ufficio Comune decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.
2. Al termine dell'esame delle opposizioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria disgiunta, l'Ufficio Comune formula la Graduatoria Definitiva disgiunta ordinando ogni domanda avente pari punteggio secondo il criterio previsto dal comma 6 dell'art. 10 della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii "Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c della L.R.T. n. 2/2019 (ISEE non superiore alla soglia di 16.500,00 euro); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità."
3. La Graduatoria Definitiva disgiunta così formulata sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dei rispettivi Comuni per 30 giorni consecutivi e sarà liberamente consultabile sul sito internet istituzionale delle rispettive Amministrazioni Comunali.

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

*Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti*

4. Fino all'entrata in vigore della nuova graduatoria definitiva disgiunta, gli alloggi ERP continueranno ad essere assegnati sulla base della graduatoria definitiva previgente.
5. Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva), ma ogni richiedente sarà individuato mediante il numero e la data di protocollo dell'Ente che ha acquisito l'istanza presentata.

Art. 8- Validità delle graduatorie disgiunte

1. La Graduatoria definitiva disgiunta, scaturita dal presente Bando, ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dei rispettivi comuni e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Art. 9- Assegnazione alloggi

1. I Comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni provvedono singolarmente all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alle rispettive Graduatorie Definitive disgiunte, secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii. e dai rispettivi Regolamenti per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).

Art. 10- Controlli

1. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999, spetta alle Amministrazioni Comunali procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.
3. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
4. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al presente Bando, il Comune competente provvede ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2019 e ss.mm.ii. all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.
5. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., oltre all'applicazione di quanto previsto dal comma precedente si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 11 - Informativa in materia di dati personali

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633



COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Approvato con determine n.:
863/2025 Monteriggioni
457/2025 Castellina in Chianti

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata.
2. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
3. I titolari del trattamento dei dati, sono i comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni.
4. Il titolare tratterà i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di legge. L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso dell'Amministrazione comunale scrivendo al Responsabile del procedimento, così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione della procedura per la formazione della graduatoria e per l'assegnazione degli alloggi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di svolgere tali procedure.

Articolo 12 – Informazioni e contatti – Responsabile del procedimento – Disposizioni finali

1. Per informazioni sarà possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: **0577 306633/742329** o inviare una email all'indirizzo: istruzione@comune.castellina.si.it / maroni@comune.monteriggioni.si.it ;
2. Ai fini del presente bando, il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Maroni, Responsabile dell'Ufficio Comune.
3. Contro il presente avviso, è ammesso il ricorso al TAR Toscana nel termine, di 60 gg. dalla pubblicazione (D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 e segg. del DPR 1199 del 24/11/71;

Articolo 13 – Riferimenti normativi e regolamentari

1. Per tutto quanto non previsto, od eventualmente in contrasto, trova applicazione la LRT n. 2/2019 così come modificata con LRT n. 36/2025

Il Responsabile dell'Ufficio Comune
Carlo Maroni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Maroni', is written over a circular stamp.

Ufficio Comune dei Servizi Socio-Educativi dei comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni

Ente Capofila: Comune di Monteriggioni

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni www.comune.monteriggioni.si.it - cf/pi: 00224550525 - tel. 0577742329/0577306633